



Guida alla lettura del V Conto Energia

Manuale pratico per l'applicazione del
decreto ministeriale 5 luglio 2012

(aggiornata al 5/9/2012)

Sommario

Finalità del decreto	3
Disciplina transitoria	4
Nuovo meccanismo d'incentivazione.....	4
Accesso diretto [art.3, comma 1].....	4
Accesso tramite registro [art.3, comma 2].....	5
Procedura di accesso a registro [art. 4].....	6
Tariffe incentivanti e premi specifici.....	9
Tariffe incentivanti [art.5, comma 1].....	9
Tariffa Omnicomprensiva	9
Incentivo per differenza	10
Tariffa premio su produzione netta consumata in sito	10
Premi specifici.....	10
Made in UE/SEE e Rimozione amianto [art.5, comma 2]	10
Tariffa per moduli che sostituiscono pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline e Fabbricati rurali [art.5, comma 3]	11
Modalità di richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti [art.6]	11
Requisiti dei soggetti e degli impianti.....	13
Impianti fotovoltaici [art. 7]	13
Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative [art. 8]	16
Impianti fotovoltaici a concentrazione [art. 9]	17
Ulteriori disposizioni.....	20
Oneri di gestione, verifica e controllo dovuti al GSE [art. 10]	20
Cumulabilità tariffa incentivante con altri incentivi [artt. 12 e 19].....	20
Agevolazioni enti locali [art. 17].....	21
Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica [art.18]	22
DL Terremoto Emilia convertito in L. 122/2012	22

Finalità del decreto

Il decreto 5 luglio 2012, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, definisce la nuova modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Il Decreto, è stato pubblicato in GU del 10 luglio 2012, n. 159, S.O. n. 143 ed è entrato in vigore l'11 luglio 2012.

La nuova disciplina incentivante si applica, come sancito dalla [deliberazione 292/2012/R/EFR](#) dell'Autorità del 12 luglio 2012, dal 27 agosto 2012 ed impegna circa 700 milioni di euro da ripartire per i successivi 5 semestri di applicazione. Tali risorse economiche si sommano ai 6 miliardi di euro di costo cumulato annuo degli incentivi per il fotovoltaico e concorrono al raggiungimento del tetto di spesa per il fotovoltaico di 6,7 miliardi di euro.

La disciplina incentivante contenuta nel Decreto e le disposizioni delle precedenti normative di incentivazione al fotovoltaico cesseranno di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro.

La nuova disciplina, a tutela degli eventuali investimenti in corso di realizzazione, fa comunque salvi i diritti acquisiti fino a tale data [art.20, comma 1]. A tal proposito, il GSE, nelle [Regole Applicative per l'iscrizione ai Registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti del DM 5 luglio 2012](#) pubblicate il 7 agosto 2012 (in seguito Regole Applicative del V Conto Energia), ha specificato che saranno valutate solo le richieste d'incentivazione relative a:

- impianti già entrati in esercizio a condizione che la richiesta sia inviata entro i 30 giorni dalla data di raggiungimento dei 6,7 miliardi;
- impianti iscritti a registro in posizione utile.

Semestre	Periodo
I° semestre	27 agosto 2012 → 26 febbraio 2013
II° semestre	27 febbraio 2013 → 26 agosto 2013
III° semestre	27 agosto 2013 → 26 febbraio 2014
IV° semestre	27 febbraio 2014 → 26 agosto 2014
V° semestre	27 agosto 2014 → 26 febbraio 2015

Tabella 1: Semestri di applicazione del DM 5 luglio 2012

In sintesi, il decreto 5 luglio 2012 definisce gli incentivi spettanti a:

- impianti fotovoltaici [art. 7];
- impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative [art.8];
- impianti a concentrazione [art.9].

Disciplina transitoria

Al fine di consentire una transizione graduale verso il nuovo sistema incentivante, il Decreto all'art.1 comma 4 garantisce l'applicazione del DM 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) a:

- Piccoli impianti e impianti integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione che sono entrati in esercizio prima del 27 Agosto 2012;
- Grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri del IV Conto Energia e che inviano al GSE la certificazione fine lavori:
 - entro 7 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria per impianti fino ad 1 MW, ovvero
 - entro 9 mesi per impianti di potenza superiore al MW.

In concreto, le scadenze di invio della certificazione fine lavori relative al Registro del 1° semestre 2012 devono intendersi le seguenti:

- entro 16 luglio 2012 per impianti fino a 1 MW;
- entro 16 settembre 2012 per impianti con potenza superiore ad 1 MW;

Qualora non siano rispettate le scadenze elencate, si potrà ottenere la tariffa del IV Conto Energia decurtata del 20%, così come stabilito dall'art.8 comma 4 del DM 5 maggio 2011.

- Impianti su edifici e aree della Pubblica Amministrazione (in seguito P.A.) a condizione che entrino in esercizio entro il 31/12/2012. Secondo quanto riportato dalle [Regole Applicative del IV Conto Energia](#) del GSE, la locuzione "edifici e aree delle amministrazioni pubbliche" è da intendersi nel senso che le aree e gli edifici devono essere di proprietà della P.A. che direttamente li utilizza per l'installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione di altro soggetto (titolare di un diritto reale o personale di godimento) che pertanto si configura come Soggetto Responsabile.

Nuovo meccanismo d'incentivazione

Secondo quanto stabilito all'articolo 3, l'accesso alle tariffe incentivanti stabilite dal decreto (di cui art.5 e allegati 5,6 e 7 del DM 5 luglio 2012) può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- Accesso diretto al meccanismo incentivante;
- Previa iscrizione a registro.

L'accesso agli incentivi è comunque subordinato al versamento di un contributo per le spese di istruttoria e un contributo a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE.

Accesso diretto [art.3, comma 1]

Accedono direttamente al nuovo meccanismo d'incentivazione senza necessità d'iscrizione a registro i seguenti impianti:

1. Impianti con potenza fino a 50 kW su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la rimozione totale di eternit o amianto;
2. Impianti fino a 12 kW, inclusi impianti realizzati a seguito di rifacimento e potenziamenti che non comportano un aumento della potenza dell'impianto superiore a 12 kW;
3. Impianti integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di 50 milioni di euro quale costo indicativo cumulato degli incentivi;

4. Impianti a concentrazione fino al raggiungimento di 50 milioni di euro quale costo indicativo cumulato degli incentivi;
5. Impianti realizzati dalla P.A. fino al raggiungimento di 50 milioni di euro quale costo indicativo cumulato degli incentivi;
6. Impianti con potenza compresa tra 12 kW e 20 kW che richiedono una riduzione della tariffa del 20% rispetto a quella spettante se iscritti al registro.

Per gli impianti di cui al punto 5. si precisa che, come indicato dal GSE nelle Regole Applicative del V Conto Energia, il Soggetto responsabile dell'impianto deve essere l'Amministrazione Pubblica. In particolare per P.A. si intendono tutte le amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.lgs. 165/2001.¹ Non rientrano nella definizione di P.A. gli enti pubblici economici e le società a regime privatistico.

Relativamente agli impianti di cui ai punti 3., 4., 5. il GSE darà evidenza per ciascuna categoria d'impianto del raggiungimento del costo annuo di 50 milioni di euro, superato il quale, gli impianti ricadenti in tali categorie e di potenza superiore ai 12 kW, dovranno iscriversi al primo registro utile.

Accesso tramite registro [art.3, comma 2]

Per impianti che non rientrano in una delle casistiche di cui al precedente paragrafo, l'accesso all'incentivo è subordinato all'iscrizione a registro.

Ogni registro prevede un limite di costo indicativo, in particolare:

- 1° registro: 140 milioni di euro;
- 2° registro: 120 milioni di euro;
- Successivi: 80 milioni di euro fino al raggiungimento dei 6,7 miliardi euro come costo cumulato annuo.

	I° registro	II° registro	III° registro e successivi
Costo indicativo	140 ML €	120 ML €	80 ML €

Tabella 2: Limiti di costo indicativo dei registri

A partire dal 2° registro dalle risorse disponibili è sottratto il costo degli incentivi attribuiti a: impianti con potenza fino a 50 kW in sostituzione di eternit (di cui al punto 1.), impianti fino a 12 kW e potenziamenti fino a 12 kW (di cui al punto 2.) entrati in esercizio nel semestre precedente. Inoltre, solo per il 2° registro è sottratto anche il costo degli incentivi degli impianti realizzati su edifici e aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti, si procede alla detrazione dalla disponibilità dei successivi registri.

Risorse 2° Registro

$$= 120 \text{ ML€} - [\text{costo impianti (1.+2.)}_{I^{\circ} \text{ registro}} + \text{costo impianti su edifici e aree PA in esercizio entro il 31.12.2012}]$$

¹ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Risorse 3° Registro

= 80 ML€ – [costo impianti (1.+2.)_{2° registro}]

Procedura di accesso a registro [art. 4]

Per accedere all'incentivo, il responsabile degli impianti sottoposti a registro, deve richiedere al GSE l'iscrizione al Registro informatico e l'ammissione in graduatoria.

Adempimenti GSE da ricordare per il Primo registro:

- Pubblicazione del bando relativo all'iscrizione al [primo registro](#): 19 agosto 2012
- Termine presentazione delle domande di iscrizione al registro: 18 settembre 2012
- Formazione della graduatoria: entro 20 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

I bandi per i successivi registri saranno pubblicati con cadenza semestrale dalla data di chiusura del primo registro e le domande dovranno essere presentate entro i successivi 60 giorni [art. 4, comma 2]. Il GSE pubblicherà sul proprio sito internet le graduatorie entro 20 giorni dalla data di chiusura del registro [art. 4, comma 4].

	Pubblicazione bando	Chiusura registro	Pubblicazione graduatoria
I° Registro	19 agosto 2012	18 settembre 2012	Entro 8 ottobre 2012
II° Registro	18 marzo 2013	17 maggio 2013	Entro 6 giugno 2013
III° Registro	18 settembre 2013	17 novembre 2013	Entro 7 dicembre 2013

Tabella 3: Pubblicazione Bandi, chiusura Registri, pubblicazione Graduatoria

La richiesta di iscrizione al registro è formulata dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, secondo il modello reso disponibile dal GSE unitamente alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante le informazione di cui all'allegato 3 A al decreto 5 luglio 2012 [art. 4, comma 3], ed è trasmessa al GSE stesso esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di chiusura del registro, mediante l'applicazione informatica predisposta dal GSE (<https://applicazioni.gse.it>).

Il GSE redige la graduatoria sulla base dei criteri di priorità definiti all'art. 4, comma 5 nel seguente ordine:

- a) impianti su edifici con attestato di certificazione energetica D o superiore, con moduli installati in sostituzione di eternit o dell'amianto;
- b) impianti su edifici con attestato di certificazione energetica D o superiore;
- c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE;
- e) impianti ubicati, nell'ordine, su:

- siti contaminati ²a condizione che l'area dei moduli fotovoltaici non sia superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo;
 - terreni nella disponibilità del demanio militare;
 - discariche esaurite;
 - cave dismesse;
 - miniere esaurite;
- f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive³;
- g) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
- h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'art. 7 del DM 5 luglio 2012 (vedi successivo paragrafo "Impianti fotovoltaici").

Per gli impianti di cui al punto a) e b), nel caso in cui l'attestato di certificazione energetica sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe energetica rilevante ai fini dell'attribuzione del criterio di priorità in graduatoria è determinata dal GSE secondo le modalità⁴ previste nelle Regole Applicative del V Conto Energia [art. 4, comma 6].

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a incentivare tutti gli impianti ricadenti in una delle precedenti categorie, all'interno di quest'ultima sono applicati degli ulteriori criteri di priorità, nell'ordine:

- i) impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
- j) precedenza della data del titolo autorizzativo;
- k) minore potenza dell'impianto;
- l) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Gli impianti iscritti in posizione utile in graduatoria accedono alla tariffa incentivante a condizione che entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria [art.4, comma 8].

Gli impianti iscritti a registro in posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di costo previsto, per accedere alle tariffe incentivanti, devono inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione al registro successivo [art. 4, comma 10]. Tuttavia, non sono tenuti nuovamente al pagamento del contributo per le spese d'istruttoria [art.10, comma 3].

² Siti contaminati: si precisa che gli impianti devono essere installati solo sulla parte non contaminata del sito o sulla parte già messa in sicurezza, che non presenta più rischi ambientali e sulla salute ([Regole Applicative del V Conto Energia](#) e, in particolare paragrafo 2.2).

³ Impianto asservito ad attività produttive: impianto che alimenta le utenze di un edificio o fabbricato destinato ad attività produttive intendendosi per tale un edificio o fabbricato al cui interno si svolge un'attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione ([Regole Applicative del V Conto Energia](#) e, in particolare Appendice A).

⁴ [Regole Applicative del V Conto Energia](#) e, in particolare paragrafo 4.7.

Solo per il primo registro, al fine si salvaguardare gli investimenti già in avanzata fase di realizzazione, valgono le seguenti disposizioni [art.4, comma 7]:

- la graduatoria è redatta applicando, come primo criterio, la precedenza della data di entrata in esercizio dichiarata dal Soggetto Responsabile mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 e successivamente gli altri criteri.
- sono applicati i requisiti del IV Conto Energia fermo restando il rispetto dell'art. 65 della DL 1/2012 convertito dalla Legge 24/2012;
- possono accedere al primo registro anche gli impianti entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012 (data di applicazione del decreto). Sono compresi in questa casistica i grandi impianti che non essendo rientrati nei registri del IV Conto Energia avrebbero avuto accesso alla tariffa prevista per il primo semestre 2013.

Le graduatorie formate non sono soggette a scorrimento, ad eccezione del primo registro in cui il GSE rimuove gli impianti iscritti rientranti nell'applicazione del IV Conto Energia [art. 4, comma 9].

A differenza del IV Conto Energia, è ammessa la cessione dell'iscrizione a terzi a condizione che essa avvenga dopo l'entrata in esercizio dell'impianto [art. 4, comma 11]. In caso contrario, la cessione prima dell'entrata in esercizio comporta la decadenza dalla graduatoria e, in tal caso, il cessionario dell'impianto potrà presentare richiesta di iscrizione al registro successivo.

Tariffe incentivanti e premi specifici

L'art.5, comma 1 del decreto definisce le tipologie di tariffe incentivanti erogate dal GSE, le quali subiscono una progressiva riduzione con cadenza semestrale.

Il Soggetto Responsabile degli impianti ammessi a registro in posizione utile e degli impianti che accedono direttamente agli incentivi, è tenuto all'invio della richiesta di concessione della tariffa incentivante al GSE, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informativo <https://applicazioni.gse.it>, entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Per tutte le tipologie di impianti la tariffa incentivante riconosciuta è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto [art. 5, comma 5]. Sono fatte salve le seguenti ipotesi:

- agli impianti entrati in esercizio prima della data di chiusura del registro e che risultano ammessi in graduatoria in posizione utile è attribuita la tariffa in vigore alla data di chiusura del medesimo registro;
- agli impianti iscritti al primo registro, entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, è applicata la tariffa incentivante vigente nel primo semestre di applicazione del decreto [art.5, comma 5].

La tariffa è riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione [art.5, comma 4].

Tariffe incentivanti [art.5, comma 1]

Le tariffe incentivanti riconosciute dal GSE sono determinate in base alla potenza ed alla tipologia dell'impianto.

Potenza impianto	Tariffe incentivanti erogate dal GSE	
Impianti P ≤ 1 MW	Tariffa omnicomprensiva	Tariffa premio su produzione netta consumata in sito
Impianti P > 1 MW	Incentivo per differenza	Tariffa premio su produzione netta consumata in sito
Impianti P ≤ 20 kW collegati alla rete che non immettono e alimentano utenze in CC		Tariffa premio su produzione netta consumata in sito

Tabella 4: Tariffe Incentivanti erogate dal GSE

Tariffa Omnicomprensiva

Per impianti con potenza nominale fino ad 1 MW, il GSE riconosce sulla quota di produzione netta immessa in rete una tariffa omnicomprensiva determinata sulla base della potenza e della tipologia dell'impianto. La produzione netta, definita dall'art. 2 comma 1 lettera c), è la produzione lorda dell'impianto diminuita dall'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite dei trasformatori e delle perdite di rete fino al punto di consegna alla rete elettrica. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari ed alle perdite di rete e dei trasformatori sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda; in particolare [art. 6, comma 5]:

- per impianti con potenza fino a 1 MW l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale è forfettariamente pari all'1% della produzione lorda per impianti su edifici e al 2% della produzione lorda per impianti a terra;

- per tutti gli altri impianti è il GSE a definire e aggiornare per ogni tipologia di impianto il valore percentuale da utilizzare.

Incentivo per differenza

Per impianti con potenza nominale superiore ad 1 MW il GSE riconosce, sulla quota di produzione netta immessa in rete, un incentivo calcolato come differenza tra il valore omnicomprensivo e il prezzo zonale orario dell'energia relativo alla zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto:

$$\text{Incentivo per Differenza} = T_{\text{Omicomprensiva}} - \text{Prezzo Zonale Orario}$$

Tale differenza non può essere superiore alla T_o . Per tali impianti l'energia prodotta rimane nella disponibilità del produttore, che potrà scegliere di venderla secondo le modalità prescelte (es. grossista, borsa ecc...).

Tariffa premio su produzione netta consumata in sito

Sulla quota della produzione netta consumata in loco è prevista una tariffa premio per autoconsumo.

Premi specifici

Made in UE/SEE e Rimozione amianto [art.5, comma 2]

Il Decreto prevede una maggiorazione della tariffa omnicomprensiva e della tariffa premio sull'autoconsumo per gli impianti fotovoltaici e gli impianti integrati con caratteristiche innovative che utilizzano moduli fotovoltaici e inverter realizzati all'interno di un Paese membro dell'UE o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europe (SEE) e che siano realizzati su edifici i cui moduli sostituiscono coperture di eternit o amianto. I suddetti premi, tra loro cumulabili, sono decrescenti in base all'anno di entrata in esercizio dell'impianto e assumono i seguenti valori [art. 5, comma 2]:

Entrata in esercizio	Premio Made in EU/SEE	Premio rimozione amianto	
		P ≤ 20 kW	P > 20 kW
Fino al 31/12/2013	20 €/MWh	30 €/MWh	20 €/MWh
Fino al 31/12/2014	10 €/MWh	20 €/MWh	10 €/MWh
Dal 1/01/2015	5 €/MWh	10 €/MWh	5 €/MWh

Tabella 5: Premi previsti dal decreto 5 luglio 2012

Tariffa per moduli che sostituiscono pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline e Fabbricati rurali [art.5, comma 3]

Secondo quanto stabilito all'art.5 comma 3 del decreto e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 20 del DM 6 agosto 2010⁵, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi quali pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto ad un incentivo pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante agli "impianti fotovoltaici su edifici" e la tariffa spettante agli "altri impianti fotovoltaici".

Tali tipologie impiantistiche devono possedere le seguenti caratteristiche:

- per pergole, serre, tettoie e pensiline, l'altezza minima dei moduli dal suolo deve essere non inferiore a 2 m,
- il manufatto deve essere praticabile in tutta la sua estensione;
- le barriere acustiche devono essere realizzate per ridurre la propagazione del rumore;
- le serre, a seguito dell'intervento, devono presentare un rapporto:

$$\frac{\text{Proiezione al suolo serra fotovoltaica}}{\text{Superficie totale della serra}} \leq 30\%$$

Tale limite è incrementato al 50% se l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è stata rilasciata prima dell'11 luglio 2012. Se tale condizione non si verifica, l'impianto accede alla tariffa prevista per la categoria "altri impianti fotovoltaici".

Alla stessa tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali a condizione che siano accatastati nelle categorie catastali A/6, C/6 e D/10 prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.

Modalità di richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti [art.6]

Entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio⁶ dell'impianto, il soggetto responsabile trasmette al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il superamento di tale termine comporta il mancato riconoscimento della tariffa spettante tra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE [art. 6, comma 1].

Al momento della richiesta della tariffa il Soggetto responsabile è tenuto al pagamento del contributo per le spese di istruttoria che è pari a [art.10, comma 1]:

- 3 € per ogni kW di potenza per impianti fino a 20 kW;
- 2 € per ogni kW di potenza superiore ai 20 kW

⁵ Art.20 del DM 6 agosto 2010: far riferimento ai commi1,2,3,4,5,6 e 7.

⁶ Per data di entrata in esercizio si intende quella relativa al primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI'

Il GSE, verificato il rispetto dei requisiti, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta eroga la tariffa spettante.

Successivamente alla data di prima erogazione della tariffa spettante, il GSE provvede mensilmente (o con cadenza superiore al mese se gli importi saranno inferiori alla soglia minima di 50 euro indicata nelle Regole Applicative del V Conto Energia) alla liquidazione degli importi sulla base delle misurazione inviate dai gestori di rete.

A tal proposito, il GSE procede alla valorizzazione dell'incentivo⁷ sulla base delle misure comunicate e della quota di energia attribuibile ai servizi ausiliari calcolando la componente relativa alla "tariffa omnicomprensiva" e quella relativa al "premio sulla produzione netta consumata in sito".

⁷ Il GSE eroga l'incentivo mediante meccanismo di acconto o pagamento a regime (paragrafi 5.4 e 5.5 delle Regole Applicative del V Conto Energia).

Requisiti dei soggetti e degli impianti

Il Decreto oltre a definire il valore dei nuovi incentivi, indica nel dettaglio i requisiti che i soggetti responsabili e le caratteristiche che ogni tipologia d'impianto devono possedere affinché sia riconosciuto l'incentivo stesso.

Impianti fotovoltaici [art. 7]

Il decreto suddivide gli impianti fotovoltaici che rientrano in questa tipologia in 2 classi:

- impianti fotovoltaici "su edifici";
- "altri impianti fotovoltaici"⁸, ossia tutti gli impianti fotovoltaici che non rientrano nella classe precedente.

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dall'Allegato 5 per questa tipologia di impianti:

- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- soggetti pubblici;
- condomini di unità immobiliari o edifici.

PRIMO SEMESTRE	Impianti su edifici		Altri impianti fotovoltaici		
	Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
	1≤P≤3	208	126	201	119
	3<P≤20	196	114	189	107
	20<P≤200	175	93	168	86
	200<P≤1000	142	60	135	53
	1000<P≤5000	126	44	120	38
	P>5000	119	37	113	31

⁸ Rientrano nella classe "altri impianti":

- impianti a terra ubicati in discariche, in aree di pertinenza di discariche o siti contaminati, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, su terreni nella disponibilità del demanio militare;
- impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall'art.65 del DL 1/2012 convertito dalla L 24/2012;
- tutti gli impianti che hanno ottenuto il titolo autorizzativo entro l'11 luglio 2012;
- impianti su serre che non rispettano il requisito del rapporto di proiezione moduli/serra non superiore al 30%.

<u>SECONDO</u> <u>SEMESTRE</u>	Impianti su edifici		Altri impianti fotovoltaici	
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤3	182	100	176	94
3<P≤20	171	89	165	83
20<P≤200	157	75	151	69
200<P≤1000	130	48	124	42
1000<P≤5000	118	36	113	31
P>5000	112	30	106	24

<u>TERZO</u> <u>SEMESTRE</u>	Impianti su edifici		Altri impianti fotovoltaici	
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤3	157	75	152	70
3<P≤20	149	67	144	62
20<P≤200	141	59	136	54
200<P≤1000	118	36	113	31
1000<P≤5000	110	28	106	24
P>5000	104	22	99	17

<u>QUARTO</u> <u>SEMESTRE</u>	Impianti su edifici		Altri impianti fotovoltaici	
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤3	144	62	140	58
3<P≤20	137	55	133	51
20<P≤200	131	49	126	44
200<P≤1000	111	29	107	25
1000<P≤5000	105	23	101	19
P>5000	99	17	95	13

QUINTO SEMESTRE	Impianti su edifici		Altri impianti fotovoltaici		
	Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
	1≤P≤3	133	51	130	48
	3<P≤20	128	46	124	42
	20<P≤200	122	40	118	36
	200<P≤1000	106	24	102	20
	1000<P≤5000	100	18	97	15
	P>5000	95	13	92	10

I moduli fotovoltaici utilizzati per l'installazione di impianti fotovoltaici devono essere coperti da garanzia almeno decennale contro il difetto di fabbricazione.

Inoltre, il produttore dei moduli deve:

- aderire a un sistema o consorzio europeo che garantisce il riciclo dei moduli fotovoltaici; per i moduli importati l'adesione può essere effettuata dall'importatore. A tal riguardo il GSE nelle Regole Applicative del V Conto Energia ha specificato al paragrafo 4.6.2. i requisiti che il consorzio di adesione deve soddisfare.
- possedere le certificazioni ISO 9001:2008 (sistema di gestione qualità), OHSAS 18001 (sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (sistema di gestione ambientale);
- possedere il certificato di ispezione di fabbrica a verifica della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati. Tale requisito è richiesto anche per i produttori di inverter. A tal proposito si ricorda che gli inverter devono rispettare le caratteristiche di protezione indicate nell'Allegato 1A del DM in commento.

Gli impianti devono rientrare in almeno una delle seguenti tipologie [art.7, comma 8]:

- impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione energetica in corso di validità, redatto ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza, conformemente all'allegato A del DM 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). Ai fini del presente decreto, non può essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del medesimo allegato;
- impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all'obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
- impianti ubicati in discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del demanio militare;

- impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27; nello specifico si tratta degli impianti:
 - realizzati o da realizzare su terreni del demanio militare;
 - impianti da installare in aree agricole classificate come tali al 24/3/2012 e che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 24/03/2012
 che hanno tempo fino al 24/09/2012 per entrare in esercizio a condizione che rispettino i requisiti di cui all'art. 10 commi 4⁹ e 5¹⁰ del D.lgs. 28/2011.
- altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio entro l'11 luglio 2012, fermo restando i limiti cui all'articolo 65 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27. Rientrerebbero in questa categoria gli impianti da realizzare in aree industriali.

Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative [art. 8]

Il decreto definisce impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative, l'impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati per sostituire elementi architettonici e che rispetta i requisiti costruttivi e le modalità di installazione indicate nell'Allegato 4 del medesimo decreto.

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dall'Allegato 6 per questa tipologia di impianti:

- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- soggetti pubblici;
- condomini di unità immobiliari o edifici.

PRIMO SEMESTRE		
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤20	288	186
20<P≤200	276	174
P>200	255	153

SECONDO SEMESTRE		
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤20	242	160
20<P≤200	231	149
P>200	217	135

⁹ L'art. 10 comma 4 dispone che per impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti allo stesso proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 km;

¹⁰ L'art. 10 comma 5 dispone che le condizioni di cui all'art. 10 comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da più di 5 anni.

TERZO SEMESTRE		
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤20	218	144
20<P≤200	208	134
P>200	195	121

QUARTO SEMESTRE		
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤20	196	130
20<P≤200	187	121
P>200	176	109

QUINTO SEMESTRE		
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤20	176	117
20<P≤200	169	109
P>200	158	98

Al produttore di moduli non è richiesta l'adesione a un sistema/consorzio europeo di riciclo dei moduli fotovoltaici, tuttavia è necessario che sia:

- in possesso delle certificazioni ISO 9001:2008 (sistema di gestione qualità), OHSAS 18001 (sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (sistema di gestione ambientale);
- in possesso del certificato di ispezione di fabbrica a verifica della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati. Tale requisito è richiesto anche per i produttori di inverter. A tal proposito si ricorda che gli inverter devono rispettare le caratteristiche di protezione indicate nell'Allegato 1A del DM in commento.

Ai fini del riconoscimento delle tariffe previste per questa tipologie di impianti occorre far riferimento alla [Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del Fotovoltaico](#) pubblicata dal GSE ed al relativo [catalogo](#) esemplificativo.

Impianti fotovoltaici a concentrazione [art. 9]

Il Decreto definisce impianto a concentrazione, un impianto fotovoltaico composto da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione di corrente continua in corrente alternata.

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dall'Allegato 7 per questa tipologia di impianti:

- persone giuridiche;
- soggetti pubblici;

PRIMO SEMESTRE		
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤200	259	157
20<P≤1000	238	136
P>1000	205	103

SECONDO SEMESTRE		
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤200	215	133
20<P≤1000	201	119
P>1000	174	92

TERZO SEMESTRE		
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤200	194	120
20<P≤1000	181	107
P>1000	157	83

QUARTO SEMESTRE		
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤200	174	108
20<P≤1000	163	96
P>1000	141	75

QUINTO SEMESTRE		
Potenza (kW)	Tariffa omnicomprensiva (€/MWh)	Tariffa premio autoconsumo (€/MWh)
1≤P≤200	157	97
20<P≤1000	146	87
P>1000	127	67

Gli impianti a concentrazione, se collocati a terra in aree agricole, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dall'art.10 del D.lgs. 28/2011 commi 4⁹ e 5¹⁰. Nei restanti casi, tenuto conto dell'abrogazione dei precedenti commi avvenuto con l'entrata in vigore dell'art. 65 del DL 1/ 2012 convertito dalla legge 24/2012, si applicherebbero solo i requisiti e le specifiche tecniche riportate nell'art.10 del D.lgs. 28/2011 (comma 1) e indicate nell'Allegato 2 del medesimo decreto.

I moduli fotovoltaici utilizzati per l'installazione di impianti fotovoltaici devono essere coperti da garanzia almeno decennale contro il difetto di fabbricazione.

Al produttore di moduli per questa tipologia di impianti non è richiesta l'adesione a un sistema/consorzio europeo di riciclo dei moduli fotovoltaici, tuttavia è necessario che sia:

- in possesso delle certificazioni ISO 9001:2008 (sistema di gestione qualità), OHSAS 18001 (sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (sistema di gestione ambientale);
- in possesso del certificato di ispezione di fabbrica a verifica della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati. Tale requisito è richiesto anche per i produttori di inverter. A tal proposito si ricorda che gli inverter devono rispettare le caratteristiche di protezione indicate nell'Allegato 1A del DM in commento.

Per poter beneficiare della tariffa incentivante per impianti a concentrazione, il decreto prevede che il fattore di concentrazione (il valore minimo tra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella Guida CEI 82-25) sia almeno di 10 soli, negli altri casi si applica quanto contenuto nella seguente tabella:

Fattore di concentrazione (F_c)	Tariffa Riconosciuta
$f_c \geq 10$	Allegato 7
$3 \leq f_c < 10$	-10 % sulle tariffe allegato 7
$f_c < 3$	Tariffe Allegato 5

Tabella 6: Tipologia di tariffa per impianti a concentrazione

In sintesi, i Soggetti Responsabili delle tipologie di impianti descritte nel suddetto paragrafo sono tenuti a trasmettere al GSE i seguenti allegati:

Allegato	Impianti fotovoltaici	Impianti con caratteristiche innovative	Impianti a concentrazione
Garanzia decennale dei moduli	SI		SI
Adesione produttori a consorzio smaltimento moduli fotovoltaici	SI	SI	SI
Certificazioni dei sistemi di gestione aziendale (ISO9001:2008, OHSAS 18001, ISO14001)	SI	SI	SI
Certificato ispezione fabbrica (moduli e inverter)	SI	SI	SI

Ulteriori disposizioni

Oneri di gestione, verifica e controllo dovuti al GSE [art. 10]

A partire dal 1° gennaio 2013, i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti riconosciute nell'ambito dei diversi "Conti Energia" susseguirsi nel corso degli anni, sono tenuti a versare al GSE un contributo di 0,05 c€/kWh incentivato.

Cumulabilità tariffa incentivante con altri incentivi [artt. 12 e 19]

Le tariffe incentivanti del decreto sono cumulabili esclusivamente con i benefici e contributi pubblici indicati nell'art. 12 comma 1.

Tipologia impianto	Potenza	Condizioni di cumulabilità
Su edifici	Fino a 20 kW	Contributo in conto capitale fino al 30% del costo di investimento
Su scuole pubbliche o paritarie il cui soggetto responsabile sia la scuola o il soggetto proprietario dell'impianto; su strutture sanitarie pubbliche e superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie; su superfici e immobili e loro pertinenze di proprietà di enti locali, Regioni e Province Autonome	Qualsiasi	Contributo in conto capitale fino al 60% del costo di investimento
Su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle precedenti tipologie; su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale e il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale	Qualsiasi	Contributo in conto capitale fino al 30% del costo di investimento
Su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati a condizione che il soggetto responsabile assuma si assuma la responsabilità delle preventive opere di bonifica	Qualsiasi	Contributo in conto capitale fino al 30% del costo di investimento
Impianti fotovoltaici con caratteristiche integrative	Qualsiasi	Contributo in conto capitale fino al 30% del costo di investimento
Impianti fotovoltaici a concentrazione	Qualsiasi	Contributo in conto capitale fino al 30% del costo di investimento

Qualsiasi	Qualsiasi	Finanziamenti a tasso agevolato
Qualsiasi	Qualsiasi	Benefici conseguiti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali, Regioni e Province Autonome

Tabella 7: Cumulabilità delle Tariffe Incentivanti

Dal 1° gennaio 2013, si potranno cumulare gli incentivi al fotovoltaico con la detassazione dal reddito di impresa per acquisto di apparecchiature e macchinari, tra cui rientra anche la detassazione per investimenti ambientali di cui alla legge n. 388/2000 (Tremonti Ambiente) [art. 12, comma 4].

A partire dal 27 agosto 2012, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto saranno alternative ai seguenti meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica [art.12, comma 5]:

- Scambio sul posto
- Ritiro dedicato o cessione al mercato per impianti con potenza fino a 1 MW

Inoltre, l'art. 19 del decreto fornisce un'interpretazione autentica della norma in merito alla cumulabilità della tariffa incentivante del DM 19 febbraio 2009 (cd II° conto Energia) con altri incentivi pubblici e stabilisce che “ *L'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007¹¹ del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388¹² e all'articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*”.

Pertanto secondo quanto previsto dall'art.9 comma 1 del DM 19 febbraio 2009 è possibile la cumulabilità con le agevolazioni previste dalla legge 388/2000 (Tremonti ambiente) e detassazione investimenti in macchinari a condizione che il beneficio non superi il 20 % del costo d'investimento.

Agevolazioni enti locali [art. 17]

Gli impianti realizzati dalla P.A. o da soggetti terzi su aree o edifici delle P.A., oltre all'esenzione da registro nel primo caso e all'accesso alla tariffa del IV Conto Energia se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 nel secondo caso, beneficiano anche dell'agevolazione prevista dall'art. 17 del DM 5 luglio 2012. Ovvero, in attuazione a quanto previsto dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008), la normativa stabilisce che gli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW i cui soggetti responsabili sono enti locali o Regioni, ai fini

¹¹ L'art. 9 comma 1 del DM 19 febbraio 2007, dispone che le tariffe incentivanti non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.

¹² L'art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd Tremonti Ambientale) riguarda la detassazione dal reddito di impresa per investimenti ambientali eseguiti dalle piccole e medie imprese

dell'attribuzione della tariffa, rientrano nella tipologia impianti fotovoltaici "su edifici" indipendentemente dalle caratteristiche d'installazione degli impianti.

Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica [art.18]

Il Decreto definisce impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica un impianto che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.

Entro l'11 ottobre 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare deve adottare il decreto che definirà le caratteristiche di innovazione tecnologica, i requisiti tecnici, le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica e i requisiti per l'accesso alle medesime.

DL Terremoto Emilia convertito in L. 122/2012¹³

L'art.8 comma 7 DL 6 giugno 2012 convertito in [legge n. 122 del 1 agosto 2012](#) stabilisce che:

- a. gli impianti da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del DL a condizione che entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- b. gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio;
- c. gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, a condizione che entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

¹³ Tale normativa non rientra in maniera specifica nell'analisi del V Conto Energia, tuttavia, al fine di fornire un commento più completo del decreto, si è ritenuto utile inserirla alla luce delle disposizioni introdotte in materia di rinnovabili.